

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2411

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, MENNITTI,  
RAUTI, MACERATINI, PARLATO, MATTEOLI**

*Presentata il 2 marzo 1988*

**Norme penali concernenti l'acquisto e la vendita  
di azioni mediante l'uso di notizie riservate**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che la speculazione sia funzionale allo stesso sistema del libero scambio, verso il quale l'economia mondiale da tempo si sta orientando, ritenendo giustamente che un mercato senza frontiere possa contribuire più di ogni decisione politica alla pace e alla giustizia sociale.

È altresì noto che la speculazione, come a volte lo stesso mercato, vada alimentata nei suoi aspetti positivi e repressa quando questa non adempia alla sua funzione di premiare i più capaci e meritevoli, presentandosi esclusivamente come un ingiusto profitto, il più delle volte conseguito a danno delle classi sociali più deboli.

In questo senso il legislatore italiano non ha saputo adeguarsi ai tempi in cui viviamo, lasciando una vastissima parte del risparmio nazionale preda di forme di

speculazione da considerarsi immorali e, quindi, che vanno doverosamente repressi, similmente a quanto già avviene nel mondo occidentale.

Fra queste, quella che si basa sul cosiddetto *insider trading* termine anglosassone oramai accettato anche nella terminologia italiana e che sta ad indicare forme di speculazione che si avvalgono dello sfruttamento di notizie riservate di cui si è a conoscenza per motivi di lavoro e che possono grandemente influire sulla quotazione dei valori trattati nelle nostre Borse.

Una forma di speculazione che produce almeno due ordini di gravissimi inconvenienti: induce tutti coloro che a causa del proprio lavoro hanno una conoscenza funzionale di tali riservate notizie a tenerle nascoste al pubblico il più a lungo possibile per acquisirne ingiusti

vantaggi; produce una strumentalizzazione dei mezzi di informazione certamente contraria ai loro fini istituzionali.

Uno degli esempi più eclatanti di tali forme di ingiusto arricchimento è certamente stato il caso della tentata vendita della SME al Gruppo De Benedetti, nel quale la Guardia di finanza ha inequivocabilmente accertato che, al di là della truffa che sarebbe stata portata a termine a danno dello Stato, qualche funzionario dell'IRI ha potuto ugualmente lucrare vari miliardi, dal solo annuncio della pretesa « vendita » della SME. Un lucro, come in tutti i casi di *insider trading*, che è pesato esclusivamente su quei risparmiatori che, ricorrendo ad una forma di speculazione lecita fondata sulla stessa logica di quel meccanismo delle scelte che

alimenta il mercato, hanno ritenuto che le azioni della SME, una volta uscite dall'area pubblica, si sarebbero ulteriormente apprezzate.

È di tutta evidenza che consentire ulteriormente una speculazione che si avvale di notizie riservate, oltre ai guasti indicati, può inoltre indurre la tentazione di « creare » la notizia per avvalersene personalmente, con guasti e distorsioni nell'intero sistema economico, di tutta evidenza.

Per i motivi esposti, ai quali molti altri se ne potrebbero aggiungere, il legislatore italiano deve poter reprimere queste forme di speculazione, comunemente intese come *insider trading*.

Lo si propone di fare mediante la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 501-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 501-*ter.* — (*Manovre speculative su titoli di borsa*). — Chiunque, anche per interposta persona, acquista o vende valori trattati nelle nostre Borse, di cui, per ragioni del proprio incarico o del proprio ufficio, conosce notizie riservate non ancora diffuse al pubblico e che comportano un rialzo o un ribasso di tali valori, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con una pena pecuniaria pari al triplo del profitto illecitamente conseguito.

La stessa sanzione si applica a tutti coloro che si sono scientemente avvalsi di tale illecito ».

## ART. 2.

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, istitutivo della CONSOB, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-*bis.* — 1. La CONSOB, in presenza di aumenti o diminuzioni di valore superiori al 40 per cento di uno o più titoli quotati presso le Borse valori, aumenti o diminuzioni seguiti, entro la stessa liquidazione di Borsa in cui si sono verificati, da notizie che ne giustifichino l'apprezzamento o il deprezzamento, ha il dovere di accertare i nominativi di tutti coloro che hanno compiuto operazioni di compravendita di tali valori per cifre superiori ai 50 milioni di lire e di sporgere regolare denuncia all'autorità giudiziaria qualora abbia fondati sospetti che si ricada nell'ipotesi di cui all'articolo 501-*bis* del codice penale ».